Deliberazione della Giunta esecutiva n. 77 di data 17 giugno 2014.

Autorizzazione in deroga alla 1[^] variante al progetto di Oggetto:

"Realizzazione di un locale tecnico al servizio del rifugio

Alimonta, p.ed. 82 in C.C. Ragoli II^ parte".

Il Relatore comunica:

Nella Variante al Programma annuale di Gestione 2010, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1495 del 25 giugno 2010, è stata inserita la proposta di deroga concernente il progetto di realizzazione di un locale tecnico al servizio del Rifugio Alimonta p.ed. 82 in C.C. Ragoli 2^ parte, per un aumento di volume pari a 348,357 metri cubi. Con deliberazione del Comitato di gestione n. 21 di data 19 dicembre 2011, il Parco ha autorizzato, ai sensi degli articoli 37 comma 3 bis e 112 della legge provinciale n. 1/2008 e s.m., la deroga al Piano del Parco (e precisamente all'art. 34.10.12.1. delle norme di attuazione del Piano di Parco) per la realizzazione di un locale tecnico, secondo quanto previsto dal progetto depositato agli atti dell'Ufficio tecnico del Parco. Il progetto depositato prevedeva un aumento volumetrico pari a 314,818 metri cubi. La Giunta provinciale con deliberazione n. 563 di data 23 marzo 2012 ha rilasciato il nulla osta alla deroga.

Il Comune di Ragoli con nota di data 28 aprile 2014 ha trasmesso la pratica di deroga concernete la 1[^] Variante in deroga ai lavori di realizzazione di un locale tecnico al servizio del Rifugio Alimonta, p.ed. 82 in C.C. Ragoli 2, di proprietà della Società "Rifugio Alimonta" di Alimonta Ezio & C. S.n.c..

La variante, come il progetto originale, è stata redatta dall'arch. Raffaele Alimonta e prevede un aumento della volumetria del locale tecnico da mc 314.818 del progetto originale (cioè quello che ha ottenuto la deroga) a mc 335,428. Le modifiche dimensionali in pianta sono dovute all'impossibilità di avvicinarci troppo al manufatto esistente: per quanto concerne la vasca dell'acqua il progetto prevede di spostare il tutto verso monte. Mentre al piano terra, viste le importanti dimensioni della struttura portante, si va a posizionare la struttura in asse con il muro sottostante, prevedendo la traslazione come per la vasca. Inoltre la progettazione prende in considerazione l'allargamento della zona destinata ai gruppi elettrogeni, garantendo così l'accesso anche in presenza di neve e la compartimentazione con il rifugio esistente.

Oltre alla variante dimensionale ci sono varianti a livello prospettico:

- √ nella parte in legno sono state modificate le aperture della zona gruppi elettrogeni, dovuta al posizionamento della struttura portante;
- √ nella parte in legno vengono aperte tre aperture per portare luce e aria ai depositi, avendo spostato il troknen raum nel rifugio esistente;

✓ vengono chiuse le aperture nello zoccolo che porta la teleferica, creando così una sorta di piedistallo roccioso a servizio della teleferica stessa, inoltre ci dà la possibilità di creare il troknen raum totalmente chiuso e isolato.

La variante è composto dai seguenti elaborati:

- 1. relazione tecnico illustrativa generale;
- 2. TAV. n. 1 estratti vari (corografia carta delle tutele paesaggistiche estratto mappa 1:500 vista area dei siti P.G.U.A.P. Carta idrogeologico e delle pericolosità);
- 3. TAV. n. 2 piante stato di variante (scala 1:100);
- 4. TAV. n. 3 piante stato assentito e di raffronto (scala 1:100);
- 5. TAV. n. 4 prospetti stato di variante (scala 1:100);
- 6. TAV. n. 5 prospetti stato assentito e di raffronto (scala 1:100);
- 7. TAV. n. 6 calcolo dei volumi scala 1:200.

La variante in parola contrasta con l'articolo 34.10.12.1 delle Norme di Attuazione della Variante 2009 al Piano di Parco, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 del 19 novembre 2010, in quanto l'intervento comporta un aumento di volume che non può essere considerato come "minimo aumento di volume".

Tale variante inoltre è da considerarsi di interesse pubblico in quanto rientra nell'elenco degli interventi, previsti dall'allegato A al D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010, che individua le opere di interesse pubblico.

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed in particolare i seguenti articoli che prevedono:

articolo 112 (titolo V, capo IV)

"1 I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico.

- 2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.
- 3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC reso limitatamente alle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza di cui all'articolo 8.
- 4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona; in tal caso il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale. In tal caso

l'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune, rimane ferma l'applicazione delle procedure di cui al comma 3.

- 4 bis. Se non sono state modificate le previsioni degli strumenti urbanistici sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro i termini di validità della concessione, il rilascio della nuova concessione per la conclusione dei lavori non è soggetto al procedimento di deroga disciplinato da questo articolo. Resta ferma la facoltà di richiedere la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 6.
- 5. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette solamente a denuncia di inizio di attività";
- articolo 37, comma 3 bis, riguardante disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)

"La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio".

Visto l'art. 6, comma 4, lettera d) della legge provinciale n. 7/87 e s.m. il quale prevede che la Commissione di Coordinamento rilasci le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), comprese le relative opere e infrastrutture accessorie e preso atto che tale autorizzazione comprende anche l'autorizzazione in materia di tutela paesaggistica.

Viste le Norme di Attuazione della variante 2009 del Piano di Parco, e in particolare:

a) l'articolo 2.5. che prevede, "dall'entrata in vigore del Pdp, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini

- dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al PdP";
- b) l'articolo 34.10.12.1. che prevede "i rifugi alpini del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco B) dell'Art. 33. E' escluso ogni aumento di ricettività sotto qualsiasi forma, mentre è consentito un adeguamento tecnico-funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso minimi aumenti di volume, necessari al rispetto delle norme in vigore, con riguardo alle strutture e dotazioni di cui all'art. 9 della L.P. 8/93, con particolare riguardo alla realizzazione di eventuali impianti tecnologici e di servizi igienici";
- c) l'articolo 37.2 che prevede "per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge".

Esaminati attentamente gli elaborati della variante progettuali in atti.

Considerato che:

- nella Variante al Programma Annuale di Gestione 2010, approvato dalla Giunta provinciale n. 1495 del 25 giugno 2010 è stata inserita la proposta di deroga concernente il progetto di realizzazione di un locale tecnico al servizio del Rifugio Alimonta p.ed. 82 in C.C. Ragoli 2 che prevedeva un aumento di volume pari a 348,357 metri cubi;
- la variante al progetto originale non supera il volume che è previsto nella Variante al Programma annuale di Gestione 2010;
- la Commissione di Coordinamento ha autorizzato l'opera (compreso l'autorizzazione in materia di tutela paesaggistica) con deliberazioni n. 1781 di data 29 luglio 2013;
- la variante si deve intendere in contrasto con la destinazione di zona pertanto la procedura si conclude con la deliberazione della Giunta provinciale che rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 112 della L.P. n. 1/2008 s.m.;
- con nota di data 17 giugno 2014, prot. n. S013/2014/326278/18.2.4, ai sensi dell'art. 37 comma 3bis della L.P. 1/2008 s.m., il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento ha rilasciato parere favorevole alla deroga, con la precisazione che per le opere che ricadono in area con penalità gravi o medie, in base alla Carta di Sintesi Geologica, è necessaria l'esecuzione di studi ed indagini geologici e geotecnici approfonditi, estesi al possibile volume d'influenza delle opere in progetto;
- ai sensi dell'art. 112, comma 4 della L.P. n. 1/2008 s.m, dal 22 maggio 2014 al 13 giugno 2014 è stata pubblicata all'Albo del Parco Naturale Adamello Brenta la richiesta di deroga con la possibilità per i terzi di consultare il progetto presso l'Ufficio Tecnico - ambientale del Parco e presentare eventuali osservazioni;
- a tutt'oggi, non è arrivata agli uffici del Parco nessuna osservazione al progetto;
- il termine per provvedere alla deliberazione della deroga (ai sensi dell'art. 40 del D.P.P. 13/07/2010 n. 18-50/Leg.) è stato rispettato;

Rilevato che tale aumento di volume previsto dalla variante è esclusivamente finalizzato all'adeguamento tecnico funzionale ed igienico sanitario della struttura ricettiva con esclusione di aumento della ricettività.

Si propone di autorizzare la deroga all'art. 34.10.12.1 delle norme di attuazione della variante 2009 del Piano di Parco ai fini della realizzazione di un locale tecnico al servizio del Rifugio Alimonta p.ed. 82 in C.C. Ragoli 2, come da progetto originale e dagli elaborati della variante depositati, ai sensi degli art. 37 comma 3 bis e 112 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m., nel rispetto delle precisazioni riportate nel Parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento di data 17 giugno 2014, prot. n. S013/2014/326278/18.2.4.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 2016, il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale Adamello Brenta in conformità alle direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della Giunta provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981, che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale Adamello – Brenta;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e ss.mm. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e il suo regolamento approvato con D.P.P. n. 18-50/Leq. di data 13 luglio 2010;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 37 comma 3 bis e 112 della L.P. n. 1/2008 e s.m. e alle motivazioni citate in premessa, la deroga al Piano del Parco (e precisamente all'art. 34.10.12.1. delle norme di attuazione del Piano di Parco), al fine della realizzazione di un locale tecnico al servizio del Rifugio Alimonta p.ed. 82 in C.C. Ragoli 2, come da progetto originale e dagli elaborati della variante, depositati ai sensi

degli art. 37 comma 3 bis e 112 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m., nel rispetto delle precisazioni riportate nel Parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento di data 17 giugno 2014, prot. n. S013/2014/326278/18.2.4.;

- 2. di stabilire che il volume autorizzato del locale tecnico (compreso aumento portato dalla variante) è pari a 335,428 metri cubi;
- 3. di prendere atto che:
 - ✓ il procedimento in oggetto si conclude con il rilascio del nulla osta alla deroga da parte della Giunta provinciale tramite propria deliberazione e con il rilascio della concessione Edilizia in deroga da parte del Comune di Ragoli;
 - √ ai sensi dell'art. 112, comma 4 della L.P. n. 1/2008 s.m, dal 22 maggio 2014 al 13 giugno 2014 è stata pubblicata all'Albo del Parco Naturale Adamello Brenta la richiesta di deroga con la possibilità per i terzi di consultare il progetto presso l'Ufficio Tecnico ambientale del Parco e presentare eventuali osservazioni;
 - √ a tutt'oggi, non è arrivata agli uffici del Parco nessuna osservazione al progetto;
 - ✓ il termine per provvedere alla deliberazione della deroga (ai sensi dell'art. 40 del D.P.P. 13/07/2010 n. 18-50/Leg.) è stato rispettato;
- 4. di trasmettere al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento il presente provvedimento, per il rilascio del nulla osta da parte della Giunta provinciale;
- 5. di trasmettere copia del provvedimento alla Società "Rifugio Alimonta" di Alimonta Ezio & C: S.n.c, in quanto parte interessata;
- 6. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi della legge provinciale n. 23/1992 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

MC/VB/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.10.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente f.to Antonio Caola